



COMUNE DI CANDIOLO
Area Metropolitana di Torino

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

IMU - 2019

ALIQUOTE

Le aliquote fissate per il 2019 con deliberazione C.C. n. 9 del 01.03.2019 sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente

Aliquota ordinaria nella misura del (per tutti gli immobili compresi terreni agricoli - eccezione per terreni agricoli posseduti e condotti da agricoltori - ed aree fabbricabili)	0,90 per cento
Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI DI CATEGORIA A/1 – A/8 – A/9 (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,40 per cento
Aliquota ridotta per l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione risulti non locata; RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI DI CATEGORIA A/1 – A/8 – A/9	0,40 per cento
Aliquota ridotta per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), <u>GIA' PENSIONATI nei rispettivi Paesi di residenza</u> , a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI DI CATEGORIA A/1 – A/8 – A/9 Art. 9 bis L. 80/2014	0,40 per cento
Detrazione per l'abitazione principale ed immobili assimilati RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI DI CATEGORIA A/1 – A/8 – A/9	€ 200,00

Specificazione: I cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), **NON PENSIONATI nei rispettivi Paesi di residenza**, devono pagare l'IMU per l'abitazione posseduta sul nostro territorio comunale nella misura dello 0,9 per cento ai sensi dell'art. 9 bis L. 80/2014.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile è quella prevista dall'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

FABBRICATI= Rendita catastale + rivalutazione del 5% da moltiplicare:

MOLTIPLICATORI PER CATEGORIA CATASTALE DEL FABBRICATO

Gruppo A (escluso A/10) e Cat. C/2 – C/6 – C/7	Gruppo B e Cat. C/3 – C/4 – C/5	Cat. A/10	Cat. C/1	Gruppo D (escluso D/5)	Cat. D/5
X 160	X 140	X 80	X 55	X 65	X 80

TERRENI – Reddito domenicale + rivalutazione del 25% da moltiplicare:

MOLTIPLICATORI PER TERRENI

RESTANTI TERRENI AGRICOLI, QUELLI NON COLTIVATI E QUELLI POSSEDUTI DA SOGGETTI DIVERSI DAL CONTIVATORE DIRETTO O DALL'IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE
X 135

Ai sensi della Legge di Stabilità 2016 – (Legge 28.12.2015 n. 208, art. 1 comma 13) a decorrere dall'anno 2016 è prevista l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D. Lgs. 99/2004 iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione

AREE EDIFICABILI – Il Decreto Legislativo n. 504/1992 all'art. 5 comma 5, stabilisce che per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° Gennaio dell'anno di imposizione.

La Giunta Comunale con verbale n. 179/15.12.2016, al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti, ha determinato i nuovi valori venali delle aree fabbricabili al fini ICI-IMU a partire dal 01.01.2017, secondo le destinazioni urbanistiche e gli indici previsti dal P.R.G.C.

SCADENZE DI VERSAMENTO

1^ RATA scadenza 17 GIUGNO 2019

2^ RATA scadenza 16 DICEMBRE 2019

Possibilità di versamento in unica soluzione entro il 17 GIUGNO 2019 (Art. 1 Comma 688 L. 147/2013)

Il tributo è versato mediante Modello F 24 (CONSIGLIATO) - modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 Luglio 1977 n. 241 - oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni del citato art. 17, in quanto compatibili.

PER TUTTI GLI IMMOBILI AD ECCEZIONE DI QUELLI DELLA CATEGORIA "D" L'IMPOSTA VA VERSATA INTERAMENTE AL COMUNE.

PER GLI IMMOBILI DELLA CATEGORIA "D" L'IMPOSTA VA VERSATA PER LA QUOTA CALCOLATA CON L'ALIQUOTA BASE DELLO 0,76 PER CENTO ALLO STATO E PER DIFFERENZA DELLO 0,14 PER CENTO AL COMUNE (0,90 – 0,76).

**CODICE COMUNE
VERSAMENTO MODELLO F24**

CANDIOLO

B592

**CODICI TRIBUTO IMU
VERSAMENTO MODELLO F24**

DESCRIZIONE TRIBUTO	CODICE TRIBUTO
IMU per il Comune – abitazione principale e pertinenze	3912
IMU per il Comune – terreni agricoli	3914
IMU per il Comune – aree fabbricabili	3916
IMU per il Comune – altri fabbricati	3918
IMU per il Comune – fabbricati categoria “D” incremento Comune (0,14%)	3930
IMU per lo Stato – fabbricati Categoria “D” (0,76%)	3925